



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.25/TFT del 19/01/2023

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 16/01/2023
ha adottato i seguenti:

MOTIVI

Fasc.131

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro.
Proc. 12103/2 pfi 22-23/PM/fb del 11.11.2022 (Campionato Under 17 Regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Luciano Carafa**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giovanni Salerno, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno.S.D. alla gara A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno – Boys Melito del 17.10.2021, valevole per il campionato di Under 17 Regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Rocco Rega nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno in occasione quantomeno alla gara A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno – Boys Melito del 17.10.2021, valevole per il campionato di Under 17 Regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022;

il sig. **Rocco Rega**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno – Boys Melito del 17.10.2021, valevole per il campionato di Under 17 Regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022; sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Giovanni Salerno, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno – Boys Melito del 17.10.2021, valevole per il campionato di Under 17 Regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Giovanni Salerno**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno: 4. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle

N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno alla gara A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno – Boys Melito del 17.10.2021, valevole per il campionato di Under 17 Regionale maschile della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; la società **A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luciano Carafa, Rocco Rega ed Giovanni Salerno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Rocco Rega con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Luciano Carafa per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giovanni Salerno tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Luciano Carafa, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Rocco Rega, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Giovanni Salerno due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Luciano Carafa, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Rocco Rega, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.C.S. D. Millennium Calcio Salerno la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 16.01.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro.

Preliminarmente il Tribunale Federale Territoriale riunisce al proc. 11834/877 pfi 21-22/PM/fm del 9.11.2022 (Campionato 3° Categoria-SA) i procedimenti numeri: 11993/883 pfi 21-22/PM/rn del 10.11.2022 (Campionato Under 16 Regionale); 11995/885 pfi 21-22/PM/rn del 10.11.2022 (Campionato Under 15 provinciale - SA) per connessione oggettiva e soggettiva. Ritenuto che la società Asd Living Sarno è subentrata alla società G.S. Herajon non verificando la presenza di procedimenti in essere alla società G.S. Herajon all'atto del subentro, per il corretto tesseramento sia dei calciatori e dirigenti deferiti e quindi responsabili della condotta riportata.

Fasc.133

Proc. 11834/877 pfi 21-22/PM/fm del 9.11.2022 (Campionato 3° Categoria - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Giuseppe Tolomeo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri El Haryry Hamza, Giuseppe Galardi, Karouach Yassine, Kauki Abdelmaak, Salvatore Palermo, Federico Perrone, Antonino Riviuccio e Simone Golosi Germano, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. G.S. Herajon 1956 alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone C del Campionato di Terza Categoria: il sig. El Haryry Hamza alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Altavilla Silentina 2012 disputata il 18.12.2021, il sig. Giuseppe Galardi alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Calcio Campagna disputata il 26.3.2022, il sig. Karouach Yassine alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Oliveto Citra 1975 del 27.2.2022, il sig. Kauki Abdelmaak alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Sporting Poseidon 2020 del 4.12.2021, il sig. Salvatore Palermo nella gara ASD G.S. Herajon 1956 ASD Oliveto Citra 1975 del 27.2.2022, il sig. Federico Perrone alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Controne Sport del 13.2.2022; Il sig. Atonio Riviuccio alle gare ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Buonabitacolo Soccer del 30.1.2022, ASD G.S. Herajon 1956 – Oliveto Citra 1975 del 27.2.2022 ed ASD Atletico Montesanto 2014 – ASD G.S. Herajon 1956 del 2.3.2022 ed il sig. Simone Golosi Germano alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Sporting Poseidon 2020 del 4.12.2021; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Carlo Noce nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. G.S. Herajon 1956 in occasione quantomeno della gara ASD G.S. Herajon 1956 – ASD Calcio Campagna disputata il 26.3.2022 e valevole per il girone C del Campionato di Terza Categoria;

2. il sig. **Carlo Noce**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Calcio Campagna del 26.3.2022 valevole per il girone C del Campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. G.S. Herajon 1956 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Giuseppe Galardi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Calcio Campagna del 26.3.2022, valevole per il girone C del Campionato di Terza Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. G.S. Herajon 1956, pur non essendo tesserato per tale società;

3. il sig. **Maurizio Marino**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a

quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione delle seguenti gare, tutte valide per il girone C del Campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. G.S. Herajon 1956 nelle quali sono indicati il nominativi dei calciatori che verranno specificati di seguito in relazione a ciascun incontro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione delle gare: ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Oliveto Citra 1975 del 27.2.2022 i calciatori sigg.ri Yassine Karouach e Salvatore Palermo, in occasione nella gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Controne Sport del 13.2.2022 il calciatore sig. Salvatore Palermo ed in occasione della gara ASD Atletico Montesanto 2014 – ASD G.S. Herajon 1956 del 2.3.2022 il calciatore sig. Antonio Riveccio;

4. il sig. **Hamza El Haryry**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD G.S. Herajon 1956 alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Altavilla Silentina 2012 del 18.12.2021, valevole per il girone C del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5. il sig. **Giuseppe Galardi**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD G.S. Herajon 1956 alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Calcio Campagna del 26.3.2022 valevole per il girone C del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6. il sig. **Yassine Karouach**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD G.S. Herajon 1956, alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Controne Sport del 13.2.2022 valevole per il girone C del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7. il sig. **Abdelmaak Kauki**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon, alla gara ASD G.S. Herajon 1956 – ASD Sporting Poseidon 2020 del 4.12.2021 valevole per il girone C del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

8. il sig. **Salvatore Palermo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD G.S. Herajon 1956, alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Oliveto Citra 1975 del 27.2.2022 valevole per il girone C del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non

tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

9. il sig. **Federico Perrone**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD G.S. Herajon 1956 alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Controne Sport del 13.2.2022 valevole per il girone C del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

10. il sig. **Antonio Riveccio**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD G.S. Herajon 1956 alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Buonabitacolo Soccer del 30.1.2022, ASD G.S. Herajon 1956 – Oliveto Citra 1975 del 27.2.2022 ed ASD Atletico Montesanto 2014 – ASD G.S. Herajon 1956 del 2.3.2022, tutte valevoli per il girone C del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

11. il sig. **Simone Golosi Germano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD G.S. Herajon 1956 alla gara ASD G.S. Herajon 1956 - ASD Sporting Poseidon 2020 del 4.12.2021 valevole per il girone C del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

12. la società **A.S.D. Living Sarno**, già **A.S.D. G.S. Herajon**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Tolomeo, Carlo Noce, Maurizio Marino, El Haryry Hamza, Galardi Giuseppe, Karouach Yassine, Kauki Abdelmaak, Palermo Salvatore, Perrone Federico, Riveccio Antonio e Simone Golosi Germano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 11993/883 pfi 21-22/PM/rn del 10.11.2022 (Campionato Under 16 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- 1.** il sig. **Giuseppe Tolomeo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon 1956, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Lovas Patrick Ianis G. nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nella fila della squadra schierata dalla A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno, alla gara ASD Soccer Friends MP – ASD G.S. Herajon 1956 disputata il 6.3.2022 valevole per il Campionato Regionale Under 16; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
- 2.** il sig. **Gaetano Franco Tolomeo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Soccer Friends MP – ASD G.S. Herajon 1956 disputata il 6.3.2022 valevole per il Campionato Regionale Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra

schierata dalla società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Lovas Patrick Ianis G., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Lovas Patrick Ianis G.**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara ASD Soccer Friends MP – ASD G.S. Herajon 1956 disputata il 6.3.2022 valevole per Campionato Regionale Under 16, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Living Sarno**, già **A.S.D. G.S. Herajon**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Tolomeo, Gaetano Franco Tolomeo e Lovas Patrick Ianis G., così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 11995/885 pfi 21-22/PM/rn del 10.11.2022 (Campionato Under 15 provinciale - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Giuseppe Tolomeo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon 1956, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Kouki Hamza e Caique Brenca nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nella fila della squadra schierata dalla A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno, alle gare Asd F6 Salvatore Fresi – ASD G.S. Herajon 1956 disputata il 27.3.2022 e Asd Gs Herajon 1956 – asd Pontecagnano del 22/3/2022 valevole per il Campionato Regionale Under 15 provinciale; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Gaetano Franco Tolomeo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Asd Gs Herajon 1956 – asd Pontecagnano del 22/3/2022 valevole per il Campionato Regionale Under 15 provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Kouki Hamza attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Kouki Hamza**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara Asd F6 Salvatore Fresi – ASD G.S. Herajon 1956 disputata il 27.3.2022, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3. il sig. **Caique Brenca**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara Asd Gs Herajon 1956 – asd Pontecagnano del 22/3/2022 valevole per il Campionato Regionale Under 15 provinciale, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno, senza averne

titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Living Sarno**, già **A.S.D. G.S. Herajon**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Tolomeo, Gaetano Franco Tolomeo, **Caique Brenca e Kouki Hamza**, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società **A.S.D. Living Sarno**, già **A.S.D. G.S. Herajon** malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori **Sig.ri Carlo Noce e Gaetano Franco Tolomeo** con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente **Sig. Giuseppe Tolomeo per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.** Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Maurizio Marino cinque (5) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Hamza El Haryry tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Giuseppe Galardi tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Yassine Karouach tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Abdelmaak Kauki tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Salvatore Palermo tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Federico Perrone tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Antonio Riviaccio cinque (5) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Simone Golosi Germano tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Lovas Patrick Ianis G. tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /883 pfi 21-22; il calciatore Kouki Hamza tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /885 pfi 21-22; il calciatore Caique Brenca tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /885 pfi 21-22; per il dirigente accompagnatore Sig. Gaetano Franco Tolomeo, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione per i procedimenti n. /883 e n. /885 pfi 21-22; per il Presidente Sig. Giuseppe Tolomeo, la sanzione di mesi sedici (16) di inibizione per tutti i procedimenti; per il dirigente accompagnatore Sig. Carlo Noce, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione per il solo proc. /877 pfi 21-22; per la società A.S.D. Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon la penalizzazione di punti sette (7) per il solo proc. /877 pfi 21-22; la penalizzazione di punti uno (1) per il solo proc. /885 pfi 21-22; la penalizzazione di punti due (2) per il solo proc. /883 pfi 21-22 in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 nei campionati di cui ai procedimenti ed € 1.250,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. **A.S.D. Living Sarno**, già **A.S.D. G.S. Herajon** alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Maurizio Marino tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Hamza El Haryry due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Giuseppe Galardi due (2) giornate

di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Yassine Karouach due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Abdelmaak Kauki due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Salvatore Palermo due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Federico Perrone due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Antonio Riviuccio tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Simone Golosi Germano due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Lovas Patrick Ianis G. due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /883 pfi 21-22; il calciatore Kouki Hamza due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /885 pfi 21-22; il calciatore Caique Brenca due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /885 pfi 21-22; per il dirigente accompagnatore Sig. Gaetano Franco Tolomeo, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione per i procedimenti n. /883 e n. /885 pfi 21-22; per il Presidente Sig. Giuseppe Tolomeo, la sanzione di mesi dieci (10) di inibizione per tutti i procedimenti; per il dirigente accompagnatore Sig. Carlo Noce, la sanzione di mesi due (2) di inibizione per il solo proc. /877 pfi 21-22; per la società A.S.D. Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon la penalizzazione di punti cinque (5) per il solo proc. /877 pfi 21-22; la penalizzazione di punti uno (1) per il solo proc. /885 pfi 21-22; la penalizzazione di punti uno (1) per il solo proc. /883 pfi 21-22 in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 nei campionati di cui ai procedimenti ed € 900,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 16.01.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, lì 19 Gennaio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**